



# *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento Energia

ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

ex Divisione V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse; sezione laboratori e servizi tecnici

**DECRETO DIRIGENZIALE RECANTE L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.**

## **IL DIRIGENTE**

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

**Visto** l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

**Visto** il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

**Vista** la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

**Vista** la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

**Vista** la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile;

**Vista** la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

**Vista** la direttiva 2014/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

**Vista** la direttiva 2014/35/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro taluni limiti di tensione;

**Vista** la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, modificata con la Direttiva 2012/4/CE;

**Visto** il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: «*Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo*»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante



“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97” e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpando le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), quest’ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell’idoneità dei prodotti esplosivi all’impiego in attività estrattive;

**Visto** il Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISSEG sotto il nuovo Ministero;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

**Visto** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, pubblicato nella G.U. Serie Generale dell’11 novembre 2022, n. 264, che dispone che dal 12 novembre 2022 il Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge in esame;

**Vista** l’istanza acquisita agli atti il 29 marzo 2022 con prot. n. 9784, con cui la società Schlumberger Italiana S.p.A. ha chiesto l’iscrizione a proprio titolo in qualità di importatore del prodotto **Booster, Receptor TCF, HMX/HNS - p/n 100320861** nell’Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d’accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive;

**Vista** la nota prot. n. 12747 del 28 aprile 2022 in cui la Div. V della DGIS di questo Ministero rappresenta alla Società che “ non è stata presentata domanda secondo lo schema di cui allegato 1 art. 4 comma 1; la domanda stessa non riporta l’indicazione della sezione, classe e sottoclasse di appartenenza per il prodotto di cui si richiede l’iscrizione; la scheda tecnica è inesatta per ciò che attiene la composizione e incompleta nelle voci granulometria stabilità chimica e temperatura di congelamento; qualora la sezione la classe e la sottoclasse richieste nell’istanza fosse IAa la scheda tecnica presentata è da completare come descritto nell’art. 5 del medesimo Decreto; l’istanza è carente delle istruzioni d’uso della scheda di sicurezza e dell’etichetta da apporre sulle confezioni” e che “..si chiede di regolarizzare la richiesta in parola in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 6/2/2018, trasmettendo gli elementi e documenti mancanti”;

**Vista** la nota prot. n. 35054 del 24 ottobre 2022 in cui la Div. V della DGIS di questo Ministero non avendo ricevuto dalla Società alcun riscontro rispetto a quanto richiesto alla stessa con la predetta nota prot. n. 12747 del 28 aprile 2022, “chiede di regolarizzare la richiesta in parola in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del DM 6/2/2018, trasmettendo gli elementi e i documenti mancanti entro 10 gg lavorativi dal giorno successivo al ricevimento della presente, trascorsi i quali questo Ufficio provvederà al rigetto dell’istanza in parola.”;

**Viste** le note acquisite agli atti con prot. n. 36270 del 2 novembre 2022 e prot. n. 38468 del 17 novembre 2022 con cui la società Schlumberger Italiana S.p.A. ha inviato integrazioni tra cui la domanda per l’istanza, l’etichetta e la scheda di sicurezza del prodotto in parola;

**Vista** la nota prot. n. 42657 del 15 dicembre 2022 con cui la Div. V della DGIS di questo Ministero, a seguito della disamina delle precedenti note acquisite agli atti con prot.n. 36270 e prot.n. 38468, ha chiesto alla Società di integrare l’istanza predetta con elementi e documenti,



rappresentando che: “- non è pervenuta la sintetica relazione tecnica espositiva, che invece deve sempre corredare l’istanza, come richiesto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.M. 6 febbraio 2018; - non sono pervenute le istruzioni d’uso per l’utente in lingua italiana, come richiesto dall’art. 4 comma 2 lettera b) del D.M. 6 febbraio 2018; nell’etichetta da apporre sulle confezioni (ricevuta come Allegato 4 alla nota in oggetto) non sono indicati: 1) il nome esatto del prodotto (come riportato nella presa d’atto del Ministero dell’Interno), 2) gli estremi del provvedimento di presa d’Atto del Ministero dell’Interno, e 3) non è esplicitata la voce in cui è da inserire il codice MAP del prodotto; - a pag. 2 della certificazione prodotta è indicato il peso in grammi dei due esplosivi costituenti il prodotto anche se separati, pertanto si chiede di rappresentare nella scheda tecnica tali valori percentuali...”;

**Vista** la nota prot. n. 42904 del 16 dicembre 2022 con cui la Div. V della DGIS di questo Ministero, ad integrazione delle richieste di cui alla precedente nota prot. n. 42657, aggiunge anche quanto riportato al seguente punto g “*si prende atto della non applicabilità del dato “granulometria” e “temperatura di congelamento” relativamente alle caratteristiche richieste dal DM 6 febbraio 2018 art. 4, comma 2 lettera a). Mentre, la “stabilità chimica” è un dato che deve essere fornito nella scheda del prodotto in oggetto, così come codesta Società ha fornito nelle schede di prodotti ad essa intestati, presenti in Elenco e classificati con la medesima classe, sezione e sottoclasse richiesti per il prodotto in oggetto.*”;

**Viste** le note acquisite agli atti con prot. n. 84503 del 24 maggio 2023 e prot. n. 95935 del 13 giugno 2023 inviate dalla società Schlumberger Italiana S.p.A. con cui la stessa invia tra l’altro, a completamento dell’istanza in parola, secondo quanto previsto da normativa: la relazione tecnica, la certificazione CE del prodotto, il manuale d’uso e la certificazione di conformità;

**Vista** la nota prot. n. 115077 del 13 luglio 2023 con cui la Div. V della DGIS di questo Ministero rappresenta alla Società in parola che: “- *relativamente al punto e) in cui la Società indica come titolare “l’azienda francese Etudes et Production Schlumberger (EPS) e come sempre indicato nel modulo B vi sono due siti produttivi autorizzati, di cui uno è quello in TEXAS, Schlumberger Technology Corporation (STC). Il Modulo D si riferisce al Produttore e attesta che Schlumberger Technology Corporation è abilitata a fabbricare il prodotto in questione”, si rammenta che la denominazione del fabbricante del prodotto in oggetto è indicata nella classificazione da parte del Ministero dell’Interno, pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica Italiana del 14 dicembre 2021 n. 296 e corrisponde a «Schlumberger Technology Corporation», presso lo stabilimento sito in Rosharon - Texas (USA)”, pertanto se diversa da questa, tale cambiamento deve essere comunicato tempestivamente al Ministero dell’Interno e successivamente a questo Ufficio: si rimane in attesa di chiarimenti in tal senso.- in riferimento alla lettera f) si riconferma che la scheda tecnica deve essere intestata alla Società in parola che presenta l’istanza e non da altra: si rimane in attesa della scheda tecnica rettificata nell’intestazione.-in considerazione del punto g), questa Amministrazione comunica di rimanere in attesa dell’invio del modulo D in corso di validità del prodotto in oggetto e al contempo **richiama a codesta Società che all’istanza del prodotto in parola è stato notificato in data 24 ottobre 2022 con prot. 35054 un preavviso di rigetto: si rimane in attesa del modulo D in corso di validità.***”

**Viste** le note acquisite agli atti con prot. n. 152056 del 26 settembre 2023 e prot. n. 165080 del 16 ottobre 2023 inviate dalla società Schlumberger Italiana S.p.A. con cui la stessa trasmette la certificazione del prodotto in parola di rispondenza ai requisiti di sicurezza in corso di validità e la relativa scheda tecnica aggiornata rispetto a quanto richiesto al punto f);

**Vista** la presa d’atto della classificazione del prodotto “Booster, Receptor TCF, HMX/HNS - p/n 100320861” del Ministero dell’Interno, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021;



**Vista** la nota prot. n. 174002 del 30 ottobre 2023 con la quale la Div. V della DGIS di questo Ministero ha comunicato alla Società che le verifiche tecnico-amministrative condotte dall'Ufficio in riferimento al prodotto Booster, Receptor TCF, HMX/HNS - p/n 100320861 hanno avuto esito positivo invitando pertanto la Società ad effettuare il versamento previsto per l'iscrizione del medesimo prodotto in *Elenco*;

**Visto** il versamento di euro 50,00 eseguito dalla società Schlumberger Italiana S.p.A. e acquisito agli atti con prot. 192145 del 24 novembre 2023;

## DECRETA

### Art. 1

#### (Prodotti iscritti in titolo alla società Schlumberger Italiana S.p.A.)

1. Il prodotto indicato in tabella 1 è fabbricato dalla società americana Schlumberger Technology - Texas U.S.A. (codice società SWS);
2. Il prodotto di cui al comma 1 è riconosciuto idoneo e iscritto nell'“*Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive*” in titolo alla società Schlumberger Italiana S.p.A. (codice società SCI) in qualità di importatore con il codice MAP indicato nella seguente tabella:

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore
Booster, Receptor TCF, HMX/HNS - p/n 100320861	1Ac 4028	SWS		SCI	

### Art. 2

#### (Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all'indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

IL DIRIGENTE  
(ing. Alessandra FAGIANI)